



## ***Visto di conformità esteso ai Revisori Legali***

### **ATTUALE NORMA**

L'articolo 5, comma 14 **D.L. 146/2021**, collegato alla manovra di bilancio 2022, al Capo I (articoli 1-7) interviene sul **D.P.R. 322/1998** (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), prevedendo che all'articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «**nonché gli iscritti nel registro dei Revisori Legali**».

Per effetto di tale modifica i **Revisori Legali** quindi, possono **rilasciare**, su richiesta dei contribuenti, con riferimento alle dichiarazioni da loro predisposte, il **visto di conformità** dei dati indicati alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla documentazione contabile.

### **PREVIGENTE NORMA**

I **Revisori Legali** vanno ad aggiungersi agli altri soggetti che, sulla base della normativa previgente (prevedeva i revisori contabili all'articolo 3, comma 3, lettera e)), risultavano già incaricati alla trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni annuali in via telematica mediante il servizio Entratel, ovvero:

- a) iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- c) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (cfr. articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997) e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- d) Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (si ricorda che il **D.M. 12.07.2000** ha aggiunto, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, gli iscritti negli albi degli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992).



## EFFETTI

Dall'inclusione dei **Revisori Legali** nel novero dei soggetti elencati nella citata lettera a) dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, deriva che gli stessi possono altresì procedere al rilascio del **visto di conformità** nei casi specificamente previsti da apposite disposizioni tributarie, come, ad esempio:

- ♦ **utilizzo in compensazione** del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5mila euro annui (in tal caso, infatti, è espressamente previsto l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito - cfr. articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009);
- ♦ opzione da parte del contribuente, in luogo dell'utilizzo in dichiarazione della detrazione connessa agli interventi agevolabili con il c.d. **superbonus 110%**, dello sconto in fattura o della cessione del corrispondente credito d'imposta (l'articolo 119, comma 11, D.L. 34/2020 prevede infatti che il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione);
- ♦ **utilizzo in compensazione** di crediti riguardanti le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5mila euro annui (anche in tal caso, ex articolo 1, comma 574, L. 147/2013, è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito);
- ♦ **rimborso** dei crediti Iva di ammontare superiore a 30mila euro (secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, l'avente diritto al rimborso, anziché prestare la prescritta garanzia a tutela dell'erario, può previamente presentare la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito chiesto a rimborso con il visto di conformità apposto).



## REQUISITI

Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti sono tenuti a presentare una specifica **comunicazione** alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

La **comunicazione** deve indicare:

- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
- il domicilio e gli altri **luoghi** dove viene esercitata l'**attività professionale** (qualora il professionista eserciti la propria attività nell'ambito di un'associazione professionale, devono essere indicati anche i dati dello studio associato, vale a dire denominazione, codice fiscale e sede);
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il **consiglio di amministrazione o del collegio sindacale**;
- la denominazione o la ragione sociale delle **società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi** per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla **comunicazione** deve essere **allegata** la seguente **documentazione**:

- **copia della polizza assicurativa**;
- **dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione** dell'ordine professionale di appartenenza;
- **dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti**, quali, a titolo esemplificativo, il **non avere subito condanne e procedimenti penali pendenti** per reati finanziari (compresi i reati tributari), non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (in argomento, cfr. anche circolare 28/E/2014);
- **copia del documento di identità** (per le dichiarazioni rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).



## **LIVELLI DI CONTROLLO**

Il **visto di conformità** introdotto dal **D.Lgs. 241/1997** come uno dei **livelli di controllo** sulla corretta applicazione delle disposizioni fiscali attribuito dal legislatore a soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria.

Gli altri livelli di controllo sono rappresentati:

- dall'asseverazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- e dalla certificazione tributaria .

**ROMA 10/11/2021**